

INFRATRASPORTI.TO S.r.l.

APPALTO N. 8/23 - ALLEGATO n. 3

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO n. **/ 2023

**Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto tranviario di Torino,
Via Po. CUP D17H21005510001 - D17H21005530001 - CIG A021AC5C1F**

ATTIVITA'

a) LAVORI A MISURA A BASE DI GARA	€
b) COSTI DELLASICUREZZA	€
c) IMPORTO COMPLESSIVO (oltre IVA di legge)	€
d) Ribasso percentuale	[•]%

INFRATRASPORTI.TO S.r.l.

L'Appaltatore

INFRATRASPORTI.TO S.r.l.

APPALTO N. 8/2023 - ALLEGATO n. 3

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO n. **/ 2023

Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto tranviario di Torino, Via Po. CUP D17H21005510001 - D17H21005530001 - CIG A021AC5C1F

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

INFRATRASPORTI.TO s.r.l., C.F. 10319310016, con sede in Torino, C.so Novara n. 96, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 10319310016, in persona del Prof. Ing. Bernardino Chiaia, in qualità di Presidente e Amministratore munito dei necessari poteri con atto di nomina del 26/07/2022, domicilio digitale pec infratrasportitosrl@legalmail.it (nel seguito per brevità anche "**Infra.To**" o "**Committente**" o "**Stazione Appaltante**");

E

..... con sede legale in, Via, iscritta al Registro delle Imprese di, al n., REA, di, P.IVA....., in persona del _____, giusti i poteri allo stesso conferiti con, domicilio digitale pec (nel seguito per brevità anche "**Appaltatore**");

di seguito, congiuntamente, le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**".

PREMESSO CHE

- a) Infratrasporti.To s.r.l. è una società a socio unico Comune di Torino, iscritta nell'Elenco delle società *in house* tenuto dall'ANAC in data 23/01/2020, con sede in Torino, Corso Novara, n. 96, capitale sociale euro 217.942.216,00, con codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 10319310016, concessionaria della Linea 1 – Metropolitana Automatica di Torino, che svolge, conformemente alle previsioni statutarie, attività di *engineering*, progettazione, costruzione e sviluppo di impianti, sistemi e infrastrutture,

- anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci, oltre che attività di committenza anche ausiliaria;
- b) nell'ambito delle risorse stanziare dal D.M. n. 443 del 12/11/2021 di "Assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'art.1, comma 95, della L. 145/2018 è stato attribuito al Comune di Torino, un contributo da destinare alle attività di manutenzione straordinaria dei sistemi di trasporto rapido di massa a impianti fissi; tra gli interventi finanziati da realizzare a cura dei Soggetti Attuatori GTT S.p.A. ("GTT") e Infratrasporti.To S.r.l., è indicata la manutenzione straordinaria dell'impianto tranviario Via Po, contrassegnata dai CUP D17H21005510001 - D17H21005530001;
 - c) in data 27/06/2023 è stata sottoscritta la Convenzione per la concessione del diritto d'uso degli impianti fissi ferro filo-tranviari e di fermata tra il Comune di Torino, Infra.To e G.T.T. S.p.A., già approvata dal Consiglio Comunale in data 18/02/2019 (mecc. 2018 06449/005) e dal Consiglio di Amministrazione di Infra.To in data 27/02/2023, e sottoscritta in data 27/06/2023, come integrata con la side letter prot. n. 7361 del 26/06/2023;
 - d) il progetto esecutivo posto a base di gara è stato redatto da Infra.To ed è costituito da n. 41 elaborati, verificato con verbale G.T.T. S.p.A. del 23.10.2023, validato dal RUP G.T.T. S.p.A. con atto del 24.10.2023 e approvato con Delibera del C.d.A. di Infra.To del 25 ottobre 2023;
 - e) con Delibera del C.d.A. di Infra.To del 25 ottobre 2023 è stata indetta la procedura aperta in modalità telematica ai sensi degli artt. 71 e 153, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito, anche solo il "Codice dei contratti pubblici" o il "Codice"), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto tranviario di Torino, Via Po, del valore di € 5.243.670,09, oltre IVA ai sensi di legge, di cui €4.881.567,90 per i lavori a misura (di cui € 1.651.970,66 per i costi della manodopera non soggetti a ribasso) ed € 362.102,19 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - f) la procedura è stata aggiudicata con Delibera del C.d.A. di Infra.To del *** in favore di ***, sulla base dell'offerta tecnica (di seguito, anche solo l'"Offerta Tecnica") e dell'offerta economica e temporale (di seguito, anche solo l'"Offerta Economica e Temporale") (All. 1);
 - g) è stata accertata, in capo all'Appaltatore, l'assenza delle cause di esclusione di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II del Codice;
 - h) sono state acquisite, conformemente all'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. le comunicazioni antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale unica

Antimafia (BDNA), con successivo rilascio delle comunicazioni antimafia con esito negativo / *oppure* è decorso il termine di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 88, co. 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. / *oppure* è stata verificata l'iscrizione alla cd. *white list* della Prefettura di ****;

- i) l'Appaltatore ha depositato nei termini di legge la polizza assicurativa nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) n. *** a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori ex art. 117, co. 10, del Codice ed ex art. 8.4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte Amministrativa (di seguito, anche solo il "CSA" di cui all'All. 2);
- j) l'Appaltatore ha depositato Garanzia di Fornitura a copertura dei danni materiali e diretti agli impianti e apparecchiature forniti e degli interventi per la loro eventuale riparazione, sostituzione e rifacimento (CSA art. 8.4.2 - All. 2);
- k) l'Appaltatore ha altresì depositato specifica polizza a copertura della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro e Parasubordinati (R.C.T.O.) (art. 8.4.3 del CSA - All. 2);
- l) *[eventuale] con comunicazione pec Prot. _____ del _____ Infra.To ha avviato l'esecuzione anticipata del Contratto ai sensi degli artt. 17, co. 8 e 9, e 50, co. 6 del Codice;*
- m) il presente Contratto, immediatamente efficace fra le Parti, disciplina il rapporto tra la Committente e l'Appaltatore, integrando le norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto Parte Amministrativa, con prevalenza su queste in caso di contrasto;
- n) il Responsabile Unico di Progetto ("RUP") è l'arch. Fabio Bolognesi, dipendente di Infra.To;
- o) il Direttore Lavori ("DL") è l'ing. Roberto Crova, dirigente di Infra.To;
- p) il Coordinatore della sicurezza per la fase di esecuzione ("CSE") è l'ing. Fabio Cocito, dipendente di Infra.To.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti

convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse, gli allegati e gli elaborati richiamati, ancorché non facenti parte materialmente del presente Contratto, costituiscono parte integrante del Contratto stesso.

Le Parti rinviano espressamente alle definizioni contenute nell'art. 1.1 del CSA (All. 2).

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Infra.To S.r.l. affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve, l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto tranviario di Torino, Via Po, nel tratto tra Piazza Vittorio Veneto, a partire da via Giulia di Barolo, e Piazza Castello.

2.2 Sono dovute dall'Appaltatore tutte le prestazioni di qualsivoglia natura, purché attinenti all'appalto, necessarie ad eseguire compiutamente e a regola d'arte i lavori oggetto di affidamento.

2.3 Il Contratto è disciplinato, oltre che dalle disposizioni imperative ad esso applicabili, anche dai seguenti documenti, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare, anche se non materialmente allegati e/o controfirmati:

- il Capitolato Generale dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore (di seguito, anche solo il "Capitolato Generale");
- il progetto esecutivo (di seguito, il "Progetto Esecutivo"), i rapporti di verifica e validazione;
- il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e le eventuali proposte integrative al suddetto piano;
- il programma di esecuzione dei lavori;
- ogni altra prescrizione e dichiarazione compresa negli atti di gara.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

3.1 L'Appaltatore si impegna ad eseguire l'opera e tutte le attività affidate a regola d'arte nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche e contrattuali, tenuto conto delle indicazioni impartite da Infra.To, delle specifiche disposizioni di cui al CSA (All. 2) e del Capitolato Generale. L'Appaltatore deve uniformarsi agli ordini di servizio e alle istruzioni e prescrizioni del Direttore dei Lavori e del RUP, in relazione alla diversa sfera di competenza di tali figure.

3.2 L'Appaltatore dà atto a tutti gli effetti di legge e di Contratto:

- di aver preso accurata visione del Progetto Esecutivo posto a base di gara e di averlo ritenuto esauriente ed eseguibile e tale, quindi, da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti,

nessuno escluso ed eccettuato, derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e delle forniture oggetto dell'appalto;

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire;
- di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché le condizioni di viabilità e di accesso, che possano aver influito sulla formulazione della propria offerta;
- di aver valutato nella formulazione dell'offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sulla fornitura e sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti, per fornire le opere a regola d'arte e funzionanti;
- di aver preso atto che gli importi esposti nelle stime delle opere sono derivati dagli elaborati progettuali allegati ai documenti dell'appalto (elenco prezzi, computi e stime) e che gli importi delle opere a misura posti a base di gara sono derivati dagli elaborati progettuali allegati ai documenti d'appalto tenuto conto del Prezzario Regione Piemonte ed. 2023, approvato con D.G.R. n. 6-6521 del 20/02/2023 e, in relazione alle voci di prezzo non riconducibili al predetto prezzario, dalla formulazione di nuovi prezzi a seguito di analisi condotte da Infra.To;
- di avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento.

3.3 L'Appaltatore dichiara di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori, secondo le migliori norme e secondo i migliori sistemi costruttivi.

3.4. Per quanto sopra, l'Appaltatore non potrà eccepire, in corso di esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati, fatta eccezione per le circostanze che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

4.1. Il valore complessivo dell'appalto aggiudicato è pari ad € ___ oltre IVA, di cui:

- € ___, per i lavori a misura;
- € ___, per i per costi della manodopera non soggetti a ribasso, quantificati da Infra.To ex art. 41, co. 14, secondo periodo, del Codice;

- € ____, per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Capitolato Speciale d'Appalto riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale considerata prevalente, nonché tutte le parti con relativi importi e categorie che sono subappaltabili o scorporabili.

4.2. Nel corrispettivo sono altresì comprese:

- a) tutte le spese relative agli oneri per tutte le opere da eseguirsi, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese le eventuali occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati;
- b) tutte le spese per la fornitura, il trasporto e le imposte, nessuna esclusa ed eccettuata, indispensabili per dare i materiali pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- c) tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- d) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavorazioni, impianti ed accessori compresi nell'opera, fino alla piena e completa funzionalità di questa, e comunque tutte le attività a carico dell'Appaltatore così come esemplificate nel presente Contratto e nel CSA (All. 2).

ART. 5 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell'esecuzione del Contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di condizioni di natura oggettiva impreviste, imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al valore d'appalto, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi di riferimento utilizzati, Infra.To adeguerà il corrispettivo per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e, comunque, in misura pari all'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alle prestazioni ancora da eseguire, nel limite delle risorse disponibili secondo quanto

indicato all'art. 60, co. 5, del Codice.

Ai fini della determinazione delle variazioni, Infra.To utilizzerà gli indici sintetici del costo delle costruzioni pubblicati dall'ISTAT, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 60, co. 3, lett. a), del Codice.

A tal fine, l'Appaltatore deve esibire alla Stazione Appaltante e al Direttore dei Lavori i giustificativi a comprova dell'effettiva variazione e l'analisi di incidenza dei nuovi prezzi, indicando i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e l'incidenza quantitativa rispetto alle lavorazioni ancora da eseguirsi rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento della stipula del presente Contratto.

La Stazione Appaltante è tenuta a pronunciarsi, entro 60 (sessanta) giorni dall'istanza presentata dall'Appaltatore, sulla richiesta di revisione prezzi. La revisione prezzi è riconosciuta in forma definitiva su ogni singolo stato di avanzamento lavori (SAL) e non conguagliabile con gli altri.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, co. 1, del Codice Civile.

ART. 6 - DURATA

Sulla base del programma generale lavori, *[visto il miglioramento dei tempi offerto dall'Appaltatore in sede di gara: eventuale]* i lavori avranno una durata pari a (.....) giorni naturali e consecutivi a far data dal giorno di consegna dei lavori di cui all'art. 3 dell'Allegato II.14 del Codice e di cui all'art. 4.8 del CSA, di cui 31 (trentuno) giorni per fase preparatoria e..... (.....) giorni per l'esecuzione dei lavori (All. 1).

Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ove imputabile all'Aggiudicatario, verrà contestato dal Direttore dei Lavori mediante atto scritto e comporterà l'applicazione delle penali secondo quanto previsto all'art. 11 del presente Contratto.

ART. 7 – MODIFICHE CONTRATTUALI IN FASE DI ESECUZIONE

7.1. Sono ammesse le modifiche del Contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del Codice.

7.2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice.

7.3. Al verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, ulteriori e diverse da quelle di cui al precedente art. 5 ("Clausola Revisione Prezzi"), la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, conformemente a quanto previsto agli artt. 9 e 120, co. 8, del Codice.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del Contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze di cui all'art. 7.3 che precede rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La Parte che intende far valere la rinegoziazione del contratto deve farne tempestiva richiesta al RUP, allegando tutti gli elementi utili a comprovare lo squilibrio contrattuale. Il RUP, sentito il Direttore dei Lavori e la Stazione Appaltante, formula, nel termine di 3 (tre) mesi dalla ricezione della richiesta, una proposta di nuovo accordo.

La mera richiesta di rinegoziazione inoltrata ai sensi del comma precedente non autorizza la sospensione dei lavori e l'Appaltatore deve garantire la prosecuzione delle attività sino alla formulazione della proposta di nuovo accordo, fatto salvo il verificarsi di uno dei casi espressamente previsti dell'art. 121 del Codice. Del periodo intercorso tra la proposizione della richiesta di rinegoziazione e la formulazione della proposta di nuovo accordo, il RUP terrà conto nell'avanzare la proposta di nuovo accordo medesima.

ART. 8 – PAGAMENTI

8.1. Il corrispettivo verrà pagato come segue:

- anticipazione del 20% (venti per cento) sul valore del contratto da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 125, co. 1, del Codice e secondo quanto previsto al successivo art. 9;
- Stati di Avanzamento Lavori (SAL), ai fini del pagamento delle rate in acconto, al raggiungimento del 20%, 40%, 60%, 90% e 100% dell'importo contrattuale.

I costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono corrisposti secondo le modalità definite all'art. 5.1 del CSA.

Trattandosi di lavori afferenti a due distinti CUP, la contabilità sarà effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei rispettivi quadri economici. I certificati di pagamento saranno analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza dello stesso contratto.

8.2. Ciascun SAL è adottato entro 30 (trenta) gg. dalla sua maturazione. I certificati di pagamento sono emessi dal RUP entro 7 (sette) giorni dall'adozione del SAL.

Per quanto concerne l'anticipazione, le modalità e i termini di pagamento del corrispettivo, si rimanda all'art. 125 del Codice.

8.3. Nel caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 121 del Codice, dell'art. 8 dell'All. II.14 del Codice e dell'art. 4.9 del CSA, se la stessa perdura per più di 90 (novanta) giorni il Committente dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.

8.4. L'esecutore potrà emettere fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment – art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e dovranno riportare il CUP di riferimento (D17H21005510001 o D17H21005530001) - CIG A021AC5C1F già indicati nel bando.

8.5. Infra.To tratterrà la ritenuta pari allo 0,50% ex art. 11, co. 6, secondo periodo, del Codice, che

verrà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 4, co. 4, del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. e considerate le procedure di erogazione dei finanziamenti pubblici, il termine per il pagamento è di **60 (sessanta) giorni d.f.f.m.**, previa verifiche di legge.

Il Committente, nel caso di accertata inadempienza agli obblighi, tutti comunque gravanti sull'Appaltatore in forza del presente Contratto, provvederà a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato la sua posizione. Qualora l'Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, di volta in volta, stabiliti dalla Direzione Lavori, il Committente potrà provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore, senza che questi acquisisca alcun diritto ad opporre eccezioni o ad avanzare richiesta di risarcimento alcuno.

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal Contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 231/2002 in tema di interessi moratori. Non sono dovuti gli interessi ove il ritardo nel pagamento sia imputabile all'Appaltatore anche in relazione alla fatturazione.

8.6. Considerato che la copertura finanziaria dell'affidamento in oggetto è garantita dal contributo statale, i pagamenti sono condizionati alla concreta erogazione di tale contributo. Pertanto, i termini di pagamento sono da ritenersi sospesi dalla data della richiesta di erogazione, effettuata da Infra.To tramite la Città di Torino, fino alla ricezione della relativa disponibilità presso Infra.To.

8.7. All'esito positivo del collaudo e, comunque, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo. Il pagamento della rata di saldo è effettuato nel termine di **60 (sessanta) giorni d.f.f.m.** Il certificato di pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere ai sensi dell'art. 1666, co. 2, del Codice Civile. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo (art. 117, co. 4 e 9, del Codice).

8.8 [eventuale] *Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la Committente fornirà alla capogruppo (di seguito, la "Capogruppo") gli importi globali degli stati di avanzamento dei lavori e gli importi totali da fatturare all'emissione dei corrispondenti certificati di pagamento. Sarà cura della Capogruppo, in accordo con i soggetti costituenti il Raggruppamento, calcolare gli importi relativi ai lavori di rispettiva competenza.*

ART. 9 – PAGAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE

L'anticipazione del prezzo è corrisposta nella misura del 20% (venti per cento) del valore del contratto entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice.

Per effettivo inizio dei lavori si intende la prima prestazione utile anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi degli artt. 17, co. 8 e 9, e 50, co. 6, del Codice ed, in particolare, sulla base del cronoprogramma, il completamento del "Disfacimento della pavimentazione in masselli, recupero e trasporti verso deposito" nella tratta via Giulia di Barolo/inizio via Po (area Piazza Vittorio).

L'anticipazione verrà recuperata nella misura del 30% (trenta per cento) in occasione di ogni SAL con corrispondente e automatica riduzione della garanzia prevista dalla legge. All'atto dell'emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori, nel relativo certificato di pagamento e, più precisamente, nella casella "detrazioni" insieme alla cella "ammontare dei certificati precedenti" verrà inserita la voce "detrazione per recupero anticipazione"; quest'ultima sarà calcolata in misura pari al 30% (trenta per cento) del valore del corrispondente SAL (determinato come somma tra i lavori a misura e i costi della sicurezza) fino al suo completo recupero.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti

gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

10.1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara espressamente di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

Infra.To accrediterà all'Appaltatore gli importi dovuti esclusivamente sul conto corrente dedicato alla commessa e in particolare:

Banca

Filiale

IBAN

Intestato a

Soggetti legittimati a operare sul conto

10.2. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme all'art. 3 della Legge n. 136/2010 comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima Legge, fatta salva in ogni caso la risoluzione del Contratto qualora Infra.To verifichi l'inadempimento di quanto previsto ai co. 8, 9 e 9-*bis* del citato art. 3.

L'Appaltatore si impegna a:

- a) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'appalto e tutti i pagamenti relativi al presente Contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi i codici CIG e CUP precedentemente indicati;
- c) effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all'art. 3, co. 2, 3 e 4, della Legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste;
- d) inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti apposite clausole con le quali essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla Legge n.

136/2010;

- e) dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 11 – PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle seguenti date:

- avvio della fase esecutiva dei lavori oltre 60 (sessanta) gg. dalla data di consegna dei lavori, comprensivi della fase preparatoria di 31 gg.;
- ultimazione dei lavori oltre il termine contrattuale;

sarà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) sull'ammontare netto contrattuale dei lavori, fatta salva la richiesta di ulteriori danni da parte di Infra.To.

Per ogni giorno solare di ritardo nella presentazione del verbale di mobilitazione di cui all'art. 2.10 del CSA, dell'aggiornamento del Programma Lavori Esecutivo (P.L.E.) di cui all'art. 4.3 del CSA e di ogni altro documento richiesto dalla Direzione Lavori, verrà applicata una penale di € 300,00 (euro trecento/00).

Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. In tal caso, il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore stesso, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato delle opere di cui al presente Contratto ovvero nel caso sia accertata dalla Direzione Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a rispettare i termini di consegna richiesti, od al rispetto delle condizioni di sicurezza ovvero nel caso che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Committente anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dei lavori stessi, il Committente ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione anche avvalendosi di imprese terze.

Infra.To addebiterà all'Appaltatore le maggiori spese eventualmente sostenute per i lavori svolti dal personale Infra.To o da imprese esterne.

ART. 12 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto dei termini e secondo le modalità disciplinate dall'art. 119 del Codice, dal punto 15 del Disciplinare di gara e dall'art. 2.7 del CSA (All. 2), cui si rinvia per la disciplina di dettaglio.

Conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, saranno subappaltate le seguenti attività *****

Oppure

L'Appaltatore ha dichiarato di non voler subappaltare alcuna lavorazione.

Ai sensi dell'art. 119, co. 11, del Codice, Infra.To corrisponde direttamente al subappaltatore e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il pagamento diretto da parte di Infra.To di cui al punto precedente include anche eventuali integrazioni disposte in applicazione della normativa sulla revisione prezzi.

ART. 13 – [Eventuale] AVVALIMENTO

*L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice con ***** in forza del contratto di avvalimento n. *** del *** per:*

*il requisito di partecipazione di *****/ oppure per migliorare la propria offerta come indicato nella domanda di partecipazione, nel DGUE e nell'offerta tecnica.*

ART. 14 – IMPEGNI DELL'APPALTATORE

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il CCNL Edilizia-Industria in vigore nella zona in cui si svolgono i lavori *oppure* di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il CCNL che assicura le stesse tutele del CCNL Edilizia-Industria. (All. **).

L'Appaltatore si obbliga a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare, conformemente agli impegni assunti in sede di gara ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 102, co. 1, lett. b), del Codice, secondo le modalità descritte in offerta, la cui attendibilità è stata verificata dalla Stazione Appaltante. Per la disciplina di dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 2.5.3 del CSA (All. 2).

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha costituito e depositato presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva del valore di € *** pari al 5% dell'importo contrattuale, emessa da ****, in data ****, n. ****.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia all'art. 6 del CSA (All. 2).

ART. 16 – POLIZZE ASSICURATIVE

Conformemente a quanto previsto dall'art. 117, co. 10, del Codice e dal paragrafo 8.4 del CSA (All. 2), l'Appaltatore ha depositato le polizze assicurative necessarie all'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a documentare ad Infra.To l'avvenuto pagamento dei premi relativi alle

polizze e, in ogni caso, a dimostrare la permanente copertura assicurativa richiesta in sede di gara.

ART. 17 – CONTESTAZIONI - RISERVE

17.1. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7, co. 2, dell'All. II.14 del Codice, le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciare.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) l'indicazione degli ordini di servizio, emanati dal Direttore dei Lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Progetto Esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al Contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dei Lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 (trenta) giorni

dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine di cui sopra, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

17.2. Ai sensi dell'art. 7, co. 1, dell'All. II.14 del Codice, non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto d'appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del Contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della Stazione Appaltante o da circostanze a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della Stazione Appaltante.

ART. 18 – RISOLUZIONE

18.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice, Infra.To ha diritto alla risoluzione del Contratto senza limiti di tempo, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, co. 1, lett. b) e c) del Codice, superamento delle soglie di all'art. 120, co. 2, del Codice;
- c) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, co. 3, del Codice, superamento delle

soglie di cui al medesimo art. 120, co. 3, lett. a) e b), del Codice;

- d) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, co. 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla CGUE in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

18.2. Infra.To risolve il Contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II del Codice.

18.3. Il Contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dei Lavori, quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento di cui all'art. 10 dell'All. II.14, del Codice. All'esito del procedimento, Infra.To, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto con atto scritto comunicato a mezzo pec all'Appaltatore.

18.4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente art. 18.3, l'esecuzione delle lavorazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine di 10 (dieci) giorni, entro il quale eseguire le lavorazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, Infra.To risolve il contratto, con atto scritto comunicato a mezzo pec all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

18.5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori o alle forniture regolarmente eseguiti.

18.6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui all'art. 122, co. 1, lettere c) e d), e co. 2, 3 e 4 del Codice, le somme di cui all'art. 18.5 che precede sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto e, in sede di liquidazione finale dei lavori o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, co. 2, primo periodo del Codice.

18.7. Nei casi di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e delle relative pertinenze nel termine assegnato da Infra.To; in caso di mancato rispetto del termine, Infra.To provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, Infra.To può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari all'1% (uno per cento) del valore del Contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 19 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 88, co. 4-ter del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., Infra.To può recedere dal Contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'All. II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo

definitivo.

ART. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d), del Codice, la cessione del Contratto non è ammessa. Ogni patto contrario è nullo.

Ai sensi dell'art. 120, co. 12, del Codice si applicano, per le cessioni dei crediti, le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i.

Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, la cessione del credito deve essere stipulata, ai sensi dell'art. 6, co. 1, dell'All. II.14 del Codice, mediante atto pubblico o scrittura o privata autenticata e deve essere notificata al Committente.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito per essere efficace e opponibile al Committente non deve essere da questi rifiutata con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

L'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto con questi stipulato.

ART. 21 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti al presente Contratto, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 210 del Codice, saranno devolute, laddove non risultino esperibili rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, alla giurisdizione e alla cognizione del giudice ordinario. È competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.

ART. 22 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Agli effetti contrattuali, amministrativi e giudiziari del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio legale in ____, Via ____ n. _____, PEC: ____.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Contratto di appalto fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico

del Progetto, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mezzo PEC al domicilio eletto dall'Appaltatore.

L'elezione del domicilio sarà dichiarata contestualmente alla stipula del Contratto o al verbale di inizio attività.

Eventuali comunicazioni dirette alle imprese mandanti e ai subappaltatori saranno comunque recapitate al domicilio dell'Appaltatore a mezzo PEC, all'indirizzo individuato come sopra e tempestivamente comunicato al Committente.

ART. 23 – TRATTAMENTO FISCALE

Ai fini fiscali i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Committente, che opera in regime di *split payment*.

L'Appaltatore dichiara, a tutti gli effetti di legge, che il Contratto per l'esecuzione dei lavori di cui al presente atto, viene effettuato nell'esercizio d'impresa, giusto l'art. 4 del D.P.R. citato, ed è soggetto all'IVA.

ART. 24 – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DOCUMENTALI

Tutti i documenti prodotti dall'Appaltatore in esecuzione del presente Contratto sono di proprietà del Committente, che potrà disporre, senza restrizioni, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e cessione, anche parziale.

L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente al Contratto o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano o schema, forniti dal Committente o che siano stati preparati dall'Appaltatore per essere impiegati dal

Committente.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Committente, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

ART. 25 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La registrazione del presente Contratto è prevista in caso d'uso. In tal caso, gli importi a titolo di registrazione del contratto saranno a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo è dovuta dall'Appaltatore in misura fissa in € ... mediante pagamento *F24 [Valore fisso di cui all'Allegato I.4 Tabella A del Codice]*. La stessa ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuna per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa vigente e applicabile in materia di trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla Protezione dei Dati n. 2016/679/UE (di seguito "Normativa Privacy"), in conformità con le disposizioni sancite dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., le Parti convengono che i dati personali acquisiti a qualsiasi titolo al momento della sottoscrizione del presente Contratto e successivamente nel corso dell'esecuzione dello stesso saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza al fine di poter dare attuazione al presente Contratto, nonché nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati. A tale riguardo, le Parti si danno atto di essere reciprocamente dotate, *inter alia*, di dispositivi e sistemi di sicurezza idonei a proteggere i dati personali in proprio possesso, ivi compresi i dati personali reciprocamente acquisiti, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Per dati personali (di seguito "dati") deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica

identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, numero di identificazione, identificativo online.

I dati potranno essere comunicati a terzi in adempimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano i rapporti tra le Parti, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente Contratto.

Il conferimento dei dati sopra indicati è indispensabile per consentire ai contraenti di provvedere a tutti gli adempimenti che, a norma di legge e di Contratto, si rendono necessari per l'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del rapporto contrattuale.

La firma del presente Contratto comporta l'accettazione al conferimento e al trattamento dei dati.

Le Parti dichiarano di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento sono i legali rappresentanti delle Parti, per i dati di rispettiva competenza.

ART. 27 – DIVIETO DI *PANTOUFLAGE*

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (cd. *pantouflage* o *revolving door*) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad *ex* dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di 3 (tre) anni e che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo Appaltatore.

ART. 28 – VARIE

Il presente Contratto consta di fogli ** pari a ** pagine, oltre all'indice.

ART. 29 – ALLEGATI

1. Offerta dell'Appaltatore;
2. CSA;
3.

Le Parti sottoscrivono il presente Contratto apponendo la firma digitale che equivale a sottoscrizione di ogni singolo foglio e a sottoscrizione dell'intero documento nel suo complesso.

Per Infratrasporti.To S.r.l.

Prof. Ing. Bernardino Chiaia

Legale rappresentante

Per l'Appaltatore

.....

.....